



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2012
COM(2012) 561 final

2011/0225 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali
radioattivi**

{SEC(2011) 1005 final}

{SEC(2011) 1006 final}

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVO

A livello europeo, i vettori che trasportano materiali radioattivi sono disciplinati dalla normativa sui trasporti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla legislazione riguardante aspetti specifici collegati alle radiazioni tra cui la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

La normativa basata sul TFUE è stata semplificata dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, che regola tutte le modalità di trasporto interno.

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Ai sensi dell'articolo 30 del trattato, per norme fondamentali s'intendono:

- le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;
- le esposizioni e le contaminazioni massime ammissibili;
- i principi fondamentali che regolano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Conformemente all'articolo 33, gli Stati membri stabiliscono disposizioni appropriate per garantire il rispetto delle norme fondamentali.

Al fine di proteggere la salute della popolazione e dei lavoratori e di concentrarsi al meglio sulle proprie attività, le autorità degli Stati membri devono sapere quali persone, organizzazioni o imprese sottoporre a controlli. A tale scopo, gli articoli 3 e 4 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri assoggettino determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti a un sistema di dichiarazione (notifica) e di previa autorizzazione o che le proibiscano.

La direttiva 96/29/Euratom si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

Considerando che spesso le operazioni di trasporto comportano l'attraversamento delle frontiere, un vettore potrebbe essere tenuto ad attenersi a tali procedure di dichiarazione e autorizzazione in diversi Stati membri. Inoltre, gli Stati membri hanno attuato tali procedure in modi diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già complesse.

La sostituzione di tali procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione con un sistema di registrazione unico per la pratica dei trasporti contribuirebbe a semplificare la procedura, a ridurre l'onere amministrativo e ad abbattere le barriere all'ingresso, mantenendo al contempo invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni.

Il presente regolamento sostituisce con un'unica registrazione i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri, allo scopo di attuare la direttiva 96/29/Euratom del

Consiglio. Il regolamento stabilisce un sistema europeo per la registrazione dei vettori. I vettori devono presentare la richiesta di registrazione tramite un'interfaccia web centrale. Le richieste di registrazione saranno esaminate dall'autorità nazionale competente del rispettivo paese, che conferma la registrazione se il richiedente soddisfa le norme fondamentali di sicurezza. Il sistema consente altresì alle autorità competenti di avere una panoramica migliore dei vettori attivi nei propri paesi.

Il regolamento adotta un approccio graduato, esonerando dalla procedura di registrazione i vettori che trasportano esclusivamente "colli esentati". D'altro canto, il regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione ai vettori che trasportano materiali fissili e altamente radioattivi.

Saranno ancora applicabili le altre disposizioni comunitarie e le norme internazionali in materia di protezione fisica, salvaguardie e responsabilità di terzi. Ciò vale, in particolare, per la direttiva 2008/68/CE.

2. BASE GIURIDICA

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le norme di sicurezza fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica è il capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato Euratom relative alla protezione sanitaria formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare¹.

In base alla sentenza della Corte nella causa C-29/99, è possibile "integrare" le norme fondamentali in materia di sicurezza esistenti, intese principalmente a tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Il regolamento proposto integrerebbe le norme fondamentali in materia di sicurezza di cui all'articolo 30 del trattato Euratom, che sono state sottoposte a riesame in varie occasioni dall'entrata in vigore del trattato, e più di recente, il 13 maggio 1996 (Direttiva 96/29 Euratom)².

Nella sua sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99, la Corte predilige un'ampia interpretazione del campo di applicazione della direttiva 96/29/Euratom stabilendo che "per delimitare le competenze della Comunità non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti". La Corte riconosce che, in forza degli articoli 30 e 32 del trattato Euratom, la Comunità dispone di un'ampia "competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli Stati membri. Infatti, un atto legislativo del genere costituisce un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all'art. 30 del Trattato CEEA". Dato che il regolamento proposto rientra nel campo di applicazione della direttiva 96/29/Euratom, il principio di sussidiarietà non si

¹ C-187/87 (Racc. 1988, pag.5013) e C-29/99 (Racc. 2002, pag. I-11221).

² GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

applica in ragione della natura esclusiva dei poteri legislativi della Comunità, di cui al capo III del trattato Euratom.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Lo sviluppo del sistema di registrazione, il cui sito Internet prevederà anche i collegamenti alle autorità competenti degli Stati membri, costerà circa 1 milione di EUR in stanziamenti operativi, cui andranno a sommarsi 0,18 milioni di EUR di costi annuali di gestione. Per vigilare sul processo di sviluppo saranno necessarie le risorse umane esistenti per un costo complessivo di 0,7 milioni di EUR, integrate da un'assistenza che costerà 0,1 milioni di EUR l'anno.

Le attività del comitato consultivo istituito dal presente regolamento non avranno ulteriori incidenze sul bilancio, se gli Stati membri decidono di ricorrere al Gruppo di lavoro permanente in materia di sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi. Le risorse per finanziare le riunioni del comitato (inferiori ai 30 000 EUR l'anno) saranno fornite attraverso la riassegnazione delle risorse esistenti. Non saranno sostenuti costi ulteriori rispetto agli stanziamenti previsti alla linea di bilancio.

Sebbene la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si riferisca a un sito Internet facoltativo con informazioni complementari sulle autorità competenti degli Stati membri, solo una pagina contenente informazioni di base diventa parte integrante del sistema di registrazione, onde evitare costi aggiuntivi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, secondo paragrafo, e l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996⁵ stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.
- (3) Al fine di garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza, persone fisiche, organizzazioni e imprese sono soggette a un controllo regolamentare da parte delle autorità degli Stati membri. A tale scopo la direttiva 96/29/Euratom stabilisce che gli Stati membri sottopongano determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti a un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione, o che le proibiscano.
- (4) Essendo il trasporto l'unica pratica che può comportare un frequente attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati a sistemi di dichiarazione e autorizzazione di svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti

³ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 110.

⁴ GU... pag. ...

⁵ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

negli Stati membri con un unico sistema di registrazione valido in tutta la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso la "Comunità").

- (5) Questi sistemi di registrazione e certificazione sono già in uso per le imprese di trasporto aereo e marittimo. Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁶ stabilisce che, per poter trasportare merci pericolose, i vettori aerei devono ottenere uno specifico certificato di operatore aereo. Per quanto concerne il trasporto via mare, la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione⁷. Si ritiene che i certificati rilasciati dalle autorità dell'aviazione civile e il sistema di rapportazione per le imbarcazioni marittime mettano in atto in maniera soddisfacente i requisiti di dichiarazione e autorizzazione della direttiva 96/29/Euratom. Pertanto, per consentire agli Stati membri di garantire l'osservanza delle norme fondamentali per queste modalità di trasporto, non occorre la registrazione delle imprese di trasporto aereo e marittimo a norma del presente regolamento.
- (6) I vettori di materiali radioattivi sono tenuti al rispetto di alcune disposizioni della normativa dell'Unione europea e dell'Euratom oltre che di strumenti giuridici internazionali. La regolamentazione in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive (TS-R-1) dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e i regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto saranno ancora direttamente applicabili o saranno attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose⁸ per il trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile. Le disposizioni di tale direttiva, tuttavia, non pregiudicano l'applicazione di altre disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di protezione dell'ambiente.
- (7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

- (1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.

⁶ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁷ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

⁸ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

- (2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

- (a) “vettore”: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa pubblica che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio;
- (b) “autorità competente”: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro per eseguire prestazioni di cui al presente regolamento;
- (c) “trasporto”: tutte le operazioni di trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione, compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi;
- (d) “materiale radioattivo”: qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della normativa dell’AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Vienna, 2009);
- (e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare “Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive”, Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 ‘Security in the Transport of Radioactive Material’, Vienna, 2008);
- (f) “colli esentati” un qualsiasi collo in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, dei regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recante il codice UN n. 2908, 2909, 2910 o 2911;
- (g) “materiali fissili” uranio-233, uranio-235, plutonio-239 e plutonio-241 o qualsiasi combinazione di tali radionuclidi.

Articolo 3
Disposizioni generali

1. I vettori di materiali radioattivi sono in possesso di una registrazione valida ottenuta a norma dell'articolo 5. La registrazione consente al vettore di effettuare il trasporto in tutto il territorio dell'Unione europea.
2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità alla procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3.
3. Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l'utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge.
4. I requisiti nazionali di dichiarazione e autorizzazione in aggiunta rispetto alle disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto ai vettori che trasportano i seguenti materiali:
 - (a) materiali fissili, tranne l'uranio naturale o l'uranio impoverito che sia stato irradiato soltanto in un reattore termico;
 - (b) merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi.
5. L'autorizzazione non è necessaria per i vettori che trasportano esclusivamente colli esentati.

Articolo 4
Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCRReg)

1. Ai fini della supervisione e del controllo del trasporto di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCRReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCRReg).
2. L'ESCRReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili.
3. La Commissione non è responsabile dei contenuti e dell'accuratezza delle informazioni fornite tramite l'ESCRReg.

⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Articolo 5
Procedura di registrazione

1. Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg.

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell'allegato I.
2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda.
3. Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati membri, la domanda è trattata dall'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale del richiedente.

Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la domanda è trattata dall'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intende entrare nel territorio dell'Unione.

L'autorità competente dello Stato membro che rilascia il primo certificato di registrazione del vettore è tenuta a rilasciare anche un nuovo certificato in caso di modifica dei dati ai sensi dell'articolo 6.
4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.
5. Il certificato di registrazione del vettore contiene le informazioni specificate nell'allegato II ed è rilasciato sotto forma di un certificato di registrazione standard tramite il sistema ESCReg.

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.
6. Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. Prima di tale rifiuto, l'autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento. L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.
7. In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato di registrazione del vettore, il richiedente può presentare ricorso in conformità alle disposizioni di legge nazionali applicabili.
8. Un certificato di registrazione valido è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

9. Il certificato di registrazione del vettore è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta del vettore stesso.

Articolo 6 Modifica dei dati

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all'ESCREg per le operazioni di trasporto nella Comunità.
2. In caso di modifica dei dati contenuti nella parte A della domanda di registrazione dei vettori nella Comunità, il vettore richiede un nuovo certificato.

Articolo 7 Assicurazione della conformità

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, sospensione, revoca o modifica della registrazione o un'azione penale, in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.
2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.
3. L'autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.

Articolo 8 Autorità competenti e punto di contatto nazionale

1. Gli Stati membri designano un'autorità competente e un punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nome o nomi, l'indirizzo o gli indirizzi e tutte le informazioni necessarie per una rapida comunicazione con le autorità competenti e con il punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi, oltre che eventuali modifiche successive di tali dati.

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCREg.

2. Attraverso i punti di contatto i vettori possono accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.
3. Su richiesta dei vettori, il punto di contatto e l'autorità competente del rispettivo Stato membro trasmettono informazioni complete sui requisiti per il trasporto di materiali radioattivi all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Le informazioni sono aggiornate nonché accessibili a distanza e con strumenti elettronici.

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano immediatamente il richiedente.

Articolo 9

Collaborazione tra autorità competenti

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento.

Nel caso in cui vi siano più autorità competenti in uno Stato membro, queste si mettono in contatto e avviano una stretta collaborazione sulla base degli accordi giuridici o formali in essere tra le stesse in materia di reciproca competenza. Devono inoltre trasmettersi informazioni, nonché trasmettere informazioni al punto di contatto nazionale e ad altre organizzazioni governative e non governative con responsabilità correlate.

Articolo 10

Esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCREg) descritto all'articolo 4.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Comitato consultivo

La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

ALLEGATO

ALLEGATO I
MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI NELLA COMUNITÀ

SI PREGA DI INVIARE LA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA ELETTRONICO SICURO PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI (ESCReg) DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'EVENTUALE MODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE A COMPORTA L'OBBLIGO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA REGISTRAZIONE. Il vettore ha la responsabilità di garantire l'accuratezza costante dei dati forniti nella domanda presentata attraverso il sistema ai fini della registrazione del vettore nella Comunità.

Le informazioni fornite nel presente modulo saranno trattate dalla Commissione europea nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

NUOVO CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE

RINNOVO DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE

Numero(i) del certificato di registrazione:

Specificare i motivi per cui si richiede la modifica di una registrazione già esistente.

1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE:

PARTE A	PARTE B
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ: INDIRIZZO COMPLETO: NUMERO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE:	1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore): 2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore): 3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2): 4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

2. TIPO DI TRASPORTO:

PARTE A	PARTE B
<p>SU STRADA PER FERROVIA PER VIA NAVIGABILE INTERNA</p>	<p>1 Personale impegnato e formato per le attività di trasporto (informazioni)</p> <p>da 1 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 >20</p> <p>2 Settori di attività: descrizione generale della tipologia di attività di trasporto da intraprendere (informazioni)</p> <p>uso medico uso industriale, attività di collaudo non distruttive, ricerca attività legate al ciclo del combustibile nucleare rifiuti merci pericolose ad alto rischio - materiali radioattivi</p>

3. AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

Nell'elenco seguente indicare gli Stati membri nei quali si prevede di trasportare materiali radioattivi e selezionare il tipo di attività

<p>Se le attività si svolgono anche in Stati membri diversi dallo Stato membro per il quale è presentata una domanda di registrazione, si prega di fornire informazioni più specifiche per ciascun paese, ad esempio solo transito o principali luoghi di carico/scarico nel paese in questione, frequenza:</p>	
PARTE A	PARTE B
<p>Austria</p> <p>Belgio</p> <p>Bulgaria</p> <p>Cipro</p> <p>Repubblica ceca</p> <p>Danimarca</p> <p>Estonia</p>	<p>transito scarico carico</p> <p>principali luoghi di carico:</p> <p>principali luoghi di scarico:</p> <p>frequenza:</p> <p>giornaliera</p> <p>settimanale</p>

Finlandia	mensile meno frequente
Francia	
Germania	
Grecia	
Ungheria	
Irlanda	
Italia	
Lettonia	
Lituania	
Lussemburgo	
Malta	
Paesi Bassi	
Polonia	
Portogallo	
Romania	
Slovacchia	
Slovenia	
Spagna	
Svezia	
Regno Unito	

4. TIPO DI PARTITE

La registrazione è richiesta per:

PARTE A TIPO DI COLLO – Classificazione secondo TS-R-1	PARTE B Stima del numero di colli/anno
UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI	
UN 2909 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI	

FABBRICATI CON URANIO NATURALE
O URANIO IMPOVERITO O TORIO
NATURALE

UN 2910 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE

UN 2911 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLI ESENTI — STRUMENTI O
ARTICOLI

UN 2912 MATERIALI RADIOATTIVI DI
DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I),
non fissili o fissili esenti

UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI,
OGGETTI CONTAMINATI
SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II),
non fissili o fissili esenti

UN 2915 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO A, non in forma speciale,
non fissili o fissili esenti

UN 2916 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili
esenti

UN 2917 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili
esenti

UN 2919 MATERIALI RADIOATTIVI,
TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE,
non fissili o fissili esenti

UN 2977 MATERIALE RADIOATTIVO,
ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE

UN 2978 MATERIALE RADIOATTIVO,
ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o
fissile esente

UN 3321 MATERIALI RADIOATTIVI DI
DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II),
non fissili o fissili esenti

UN 3322 MATERIALI RADIOATTIVI DI
DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-
III), non fissili o fissili esenti

UN 3323 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti

UN 3324 MATERIALI RADIOATTIVI DI

DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II),
FISSILI

UN 3325 MATERIALI RADIOATTIVI DI
DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-
III), FISSILI

UN 3326 MATERIALI RADIOATTIVI,
OGGETTI CONTAMINATI
SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II),
FISSILI

UN 3327 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO A, FISSILI, non in forma
speciale

UN 3328 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO B(U), FISSILI

UN 3329 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO B(M), FISSILI

UN 3330 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO C, FISSILI

UN 3331 MATERIALI RADIOATTIVI,
TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE,
FISSILI

UN 3332 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE,
non fissili o fissili esenti

UN 3333 MATERIALI RADIOATTIVI,
COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE,
FISSILI

5. PROGRAMMA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI (PPR)

<p>PARTE A</p> <p>Contrassegnando questo riquadro</p> <p>dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un PPR al quale si attiene rigorosamente</p>	<p>PARTE B</p> <p>Riferimento e data del documento che descrive il PPR</p> <p>Upload dell'RPP</p>
--	--

6. PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (PAQ)

Il presente programma di assicurazione della qualità (PAQ) deve essere disponibile ai fini di un'ispezione da parte dell'autorità competente (ai sensi dell'articolo 1.7.3 dell'ADR)

<p>PARTE A</p> <p>Contrassegnando questo riquadro</p> <p>dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un QAP al quale si attiene rigorosamente</p>	<p>PARTE B</p> <p>Riferimento e data del documento</p>
--	---

7. Dichiarazione

Il sottoscritto vettore dichiara di essere in regola con tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali pertinenti in materia di trasporto di materiali radioattivi.

Dichiara altresì che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere.

Data Nome Firma...

CERTIFICATO ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DEL VETTORE AI FINI DEL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI

NOTA:

UNA COPIA DEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEVE ACCOMPAGNARE CIASCUNA OPERAZIONE DI TRASPORTO CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente certificato di registrazione è rilasciato in conformità al regolamento (Euratom) n. xxxxx del Consiglio

Il presente certificato non solleva il vettore dall'obbligo di osservanza di altre disposizioni applicabili in materia di trasporti.

1) NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE: BE/ xxxx / gg-mm-aaaa

2) NOME DELL'AUTORITÀ / PAESE:

3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ:

4) TIPO DI TRASPORTO:

SU STRADA
PER FERROVIA
PER VIA NAVIGABILE INTERNA

7) STATI MEMBRI in cui il certificato è valido

8) TIPO DI COLLO – NUMERO UN (*cfr. allegato 1- stesso formato*)

9) DATA

FIRMA ELETTRONICA

PERIODO DI VALIDITÀ: DATA + 5 anni

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB¹¹

Energia

Sicurezza nucleare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹²

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

1. Crescita sostenibile

1 bis Competitività per la crescita e l'occupazione

Gli obiettivi generali della proposta sono direttamente collegati agli obiettivi fondamentali della politica dell'UE applicati in questo settore specifico, ovvero:

- garantire e mantenere norme di sicurezza adeguate per proteggere la popolazione e l'ambiente durante il trasporto di materiali radioattivi e
- cercare di creare un mercato unico europeo per i servizi di trasporto di materiali radioattivi

¹¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Gli obiettivi specifici dell'azione comunitaria proposta dovrebbero essere i seguenti:

- garantire la sicurezza e la protezione sanitaria della popolazione durante il trasporto di materiali radioattivi nel territorio dell'UE,
- contribuire a eliminare gli ostacoli al mercato interno in questo settore,

- migliorare la trasparenza nella legislazione TRAM per consentire ai vettori e agli utenti di trovare facilmente le informazioni necessarie e le autorità interessate,
- creare le condizioni legislative e organizzative adeguate per garantire la consegna in tempi utili e in condizioni adeguate dei radioisotopi essenziali per le sperimentazioni e per le terapie connesse a svariate patologie.

Infine, gli obiettivi operativi sono legati ai risultati specifici dell'azione comunitaria:

- applicare regolamenti riconosciuti a livello internazionale, onde rendere obsolete le norme ridondanti degli Stati membri,
- consentire ai vettori di trasportare materiali nella Comunità senza che siano necessarie ulteriori procedure amministrative di registrazione o licenze in altri Stati membri,
- istituire punti di contatto nazionali per guidare i vettori verso le informazioni pertinenti o le autorità competenti,
- abbandonare gli obblighi di notifica per i singoli trasporti di materiali radioattivi, fatta eccezione per i materiali fissili e i materiali radioattivi ad alto rischio.

Per quanto concerne la spesa, l'obiettivo consiste nello sviluppo e nel mantenimento di un sistema europeo per la registrazione dei vettori.

Attività ABM/ABB interessate

32 05 Energia nucleare

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Risultati

- garantire e mantenere norme di sicurezza adeguate per proteggere la popolazione e l'ambiente durante il trasporto di materiali radioattivi e
- cercare di creare un mercato unico europeo per i servizi di trasporto di materiali radioattivi

Impatto:

Garantendo, tra le altre cose, il riconoscimento reciproco delle licenze dei vettori, il regolamento dovrebbe consentire un risparmio annuo pari a 13,6 milioni di EUR nell'intero settore. L'approccio proposto ridurrebbe l'onere burocratico per i vettori, gli utilizzatori e i produttori, liberando risorse a livello di autorità che potrebbero almeno essere utilizzate in parte per i controlli di conformità.

I risparmi generati da un miglioramento del quadro normativo (meno deroghe al quadro normativo, norme migliori e armonizzate a livello europeo, semplificazione dei regolamenti, riduzione dei costi grazie a un minore onere amministrativo, riduzione dei costi legati alle esigenze supplementari imposte dalla legislazione nazionale, tempi di approvazione più rapidi) ammonterebbero a 9,8 milioni di EUR mentre i costi delle operazioni di trasporto si ridurrebbero di 5,2 milioni di EUR (diminuzione dei ritardi nelle spedizioni transfrontaliere, diminuzione dei casi di rifiuto e delle spedizioni non conformi, eliminazione degli ostacoli all'ingresso per le piccole e medie imprese).

Tali risparmi pari a 15 milioni di EUR sarebbe compensati da costi, per il settore pubblico, pari a 1,4 milioni di EUR l'anno, compresi i costi di istituzione e gestione del sistema di registrazione.

Il regolamento semplificherà efficacemente gli attuali sistemi di approvazione, introdurrà la trasparenza ed eliminerà gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che consentono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La Commissione europea seguirà da vicino le ripercussioni del regolamento mediante un'intensa consultazione dei soggetti interessati, ovvero Stati membri, vettori e soggetti che richiedono tali servizi di trasporto.

La carenza di statistiche affidabili nel settore rende difficile quantificare gli obiettivi precisi. Gli stretti contatti tra i servizi della Commissione e i soggetti interessati consentirebbero tuttavia di assicurarsi che gli obiettivi specifici dell'iniziativa siano raggiunti:

- garantire la sicurezza e la protezione sanitaria della popolazione durante il trasporto di materiali radioattivi nel territorio dell'UE,
- contribuire a eliminare gli ostacoli al mercato interno in questo settore,
- migliorare la trasparenza della legislazione, consentendo ai vettori e agli utilizzatori di individuare facilmente le informazioni pertinenti e le autorità competenti,
- creare le condizioni legislative e organizzative adeguate per garantire la consegna in tempi utili e in condizioni adeguate dei radioisotopi essenziali per le sperimentazioni e le terapie connesse a svariate patologie.

Per quanto concerne il sistema di registrazione, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- operatività del sistema rispettando tempi e dotazione previsti;
- piena conformità delle caratteristiche al regolamento;

- accessibilità del sistema.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Il sistema di registrazione deve essere disponibile completamente e in modo affidabile.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Tenendo conto

- della necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per il trasporto di materiali radioattivi in tutti i ventisette Stati membri,
- della necessità di affrontare i problemi riscontrati nei trasporti transfrontalieri, in particolare le discrepanze nell'attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva sulle norme fondamentali,

è decisamente evidente che l'azione dell'UE può contribuire ad armonizzare e semplificare le norme comunitarie e a migliorare la trasparenza, pur continuando a garantire un elevato livello di sicurezza.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valorizzazione di tutte le potenzialità del mercato interno ha portato benefici ai consumatori, ai produttori e ai fornitori di servizi.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il regolamento rispetta perfettamente gli obiettivi generali dell'UE/Euratom (mercato unico, protezione della popolazione e dei lavoratori).

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dall'anno N¹³ all'anno N+3,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

¹³ L'anno N corrisponde al primo anno dopo l'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁴

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi istituiti dalle Comunità¹⁵
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

¹⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La DG Energia propone di seguire i consigli espressi dagli esperti e di valutare le conseguenze del presente regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore. Tale valutazione intermedia potrebbe mettere in luce le difficoltà e gli ostacoli da risolvere. Dopo questa prima valutazione potrebbe essere utile riesaminare la questione ogni cinque anni per individuare gli eventuali ostacoli all'armonioso funzionamento del trasporto di materiali radioattivi nell'Unione europea.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Reticenza degli Stati membri a effettuare gli investimenti necessari al progetto (in termini di impegno)

Ritardo legato alla base giuridica. La proposta è in fase di adozione da parte della Commissione europea ma non è possibile determinare la data di adozione dell'atto in seno al Consiglio.

Blocco della base giuridica per qualsiasi motivo (es. la proposta non avrà la maggioranza richiesta al Consiglio).

Il testo definitivo del regolamento sarà sensibilmente diverso rispetto alla versione attuale.

Difficile integrazione delle procedure nazionali di autorizzazione in un quadro UE a 27 unificato.

Mancato rispetto del livello di qualità previsto da parte del subcontraente che può rimettere in discussione l'affidabilità dell'intero sistema per quanto concerne le specifiche di prestazioni.

Difficoltà a rispettare i requisiti

Difetti strutturali, difficoltà di integrazione dei software disponibili in commercio

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Lo sviluppo dei sistemi di registrazione segue gli orientamenti stabiliti dalla DIGIT e utilizzerà i contratti quadro gestiti da quest'ultima, seguendo quindi la procedura standard conformemente al regolamento finanziario, compresi tutti i controlli da esso previsti. Inoltre, l'hosting sarà effettuato nell'ambito di un accordo amministrativo con la DIGIT.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

La DG ENER applicherà tutti i meccanismi di controllo regolamentari.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./ Non diss. ¹⁶	di paesi EFTA ¹⁷	di paesi candidati ¹⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
N°1	32.0502 "Sicurezza nucleare e radioprotezione"	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

¹⁶ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non-diss. = Stanziamenti non dissociati

¹⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		1a	Competitività per la crescita e l'occupazione							
DG: ENER			N	N+1	N+2	N+3	N+4 e successivi			TOTALE
• Stanziamenti operativi ¹⁹										
32.0502	Impegni	(1)	0,142	0,471	0,412	0,193	0,177	0,177	0,177	
	Pagamenti	(2)	0,100	0,450	0,400	0,200	0,200	0,200	0,199	
Stanziamen ti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici ²⁰										
Numero della linea di bilancio		(3)								

¹⁹ Gli impegni sono ripartiti come segue: i pagamenti sono leggermente posticipati, tenendo conto delle modalità con cui i contraenti dovrebbero essere rimborsati. I costi di gestione relativi a manutenzione, assistenza e infrastrutture saranno introdotti e ammonteranno stabilmente a 177 000 EUR dal 2016.

	N	N+1	N+2	N+3	N+4
Sviluppo	114	352	116		
Controllo	9	44	122		
Manutenzione			29	58	52
Assistenza			50	50	50
Formazione			20	10	
Infrastruttura	19	75	75	75	75
	142	471	412	193	177

²⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG ENER	Impegni	=1+1a +3	0,142	0,471	0,412	0,193	0,177	0,177	0,177	
	Pagamenti	=2+2a +3	0,100	0,450	0,400	0,200	0,200	0,200	0,197	

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,142	0,471	0,412	0,193	0,177	0,177	0,177	
	Pagamenti	(5)	0,100	0,450	0,400	0,200	0,200	0,200	0,197	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,142	0,471	0,412	0,193	0,177	0,177	0,177	
	Pagamenti	=5+ 6	0,100	0,450	0,400	0,200	0,200	0,200	0,197	

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	N+4 e successivi		TOTALE
DG: ENER								
• Risorse umane		0,191	0,318	0,191	0,095	0,095	0,095	0,095
• Altre spese amministrative		0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
TOTALE DG ENER	Stanziamenti	0,241	0,368	0,241	0,145	0,125	0,125	0,125

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,241	0,368	0,241	0,145	0,125	0,125	0,125
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	N+4 e successivi		TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,383	0,838	0,653	0,338	0,302	0,302	0,302
	Pagamenti	0,341	0,818	0,641	0,345	0,325	0,325	0,320

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati			Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)															
			N		N+1		N+2		N+3		N+4 e successivi				TOTALE			
↓			RISULTATI															
			Tipo di risultato ²¹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo												
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²² ...																		
Sistema europeo per la registrazione dei vettori				0,142		0,471		0,412		0,193		0,177		0,177		0,177		

²¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

²² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	N	N+1	N+2	N+3	N+4 e successivi		TOTALE
--	---	-----	-----	-----	------------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,191	0,318	0,191	0,095	0,095	0,095	0,095	
Altre spese amministrative	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,241	0,368	0,241	0,145	0,125	0,125	0,125	

Esclusa la RUBRICA 5²³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,241	0,368	0,241	0,145	0,125	0,125	0,125	1,37
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------

²³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	N	N+1	N+2	N+3	N+4 e successivi		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1,5	2,5	1,5	0,75	0,75	0,75	0,75
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²⁵	- in sede ²⁶						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	1,5	2,5	1,5	0,75	0,75	0,75	0,75

La **sicurezza nucleare** è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare che potrebbe essere concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione e tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Sviluppo del sistema europeo per la registrazione dei vettori
Personale esterno	

²⁴ AC= agente contrattuale; INT = (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

²⁵ Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁶ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con i quadri finanziari pluriennali 2007-2013 e 2014 – 2010.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

²⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸					... inserire le colonne necessarie per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁸ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.